

AC 2845 - Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno unito dall'Unione Europea".

assegnato alla I e V commissione Camera

articoli di interesse del settore

- ✓ **art. 1, comma 8** – Superamento del precariato per professioni sanitarie
- ✓ **art. 3, comma 8** – Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari
- ✓ **art. 4, comma 1** – Proroga per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose
- ✓ **art. 4, comma 2** – Accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario
- ✓ **art. 4, comma 3** – Accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario
- ✓ **art. 4, comma 4** – Proroga al 2022 dell'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN
- ✓ **art. 4, comma 5** – Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici
- ✓ **art. 4, comma 6** – Proroga delle procedure concorsuali dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA
- ✓ **art. 4, comma 7** – Proroga avvalimento personale addetto alle attività di ricerca
- ✓ **art. 4, comma 8** – Riapertura dei termini dell'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni
- ✓ **art. 6, comma 8** – Proroga prove pratiche e tirocini professionalizzanti per le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale
- ✓ **art. 19** – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza Covid 19

Dettaglio:

- ✓ **art. 1, comma 8 – Superamento del precariato per professioni sanitarie**
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

- ✓ **art. 3, comma 8 – Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari**
"Al comma 4 dell'articolo 117, del dl 34/2020, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021"

- ✓ **art. 4, comma 1 – Proroga per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose**
1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole "e per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2020 e per l'anno 2021".

- ✓ **art. 4, comma 2 –Accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario)**
2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "e 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021".

- ✓ **art. 4, comma 3 –Accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario)**
3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021".

- ✓ **art. 4, comma 4 –Si sposta al 2022 l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN**

4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole "Dall'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno 2022,".

✓ **art. 4, comma 5 –Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici**

5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022"

✓ **art. 4, comma 6 –Proroga delle procedure concorsuali dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**

6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell' anno 2021".

✓ **art. 4, comma 7– Proroga avvalimento personale addetto alle attività di ricerca**

7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le disponibilità finanziarie disponibili.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

✓ **art. 4, comma 8 – Riapertura dei termini dell’elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni**

8. Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2019, n. 93 sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Restano iscritti nell’elenco nazionale i soggetti già inseriti nell’elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- ✓ **art. 6, comma 8** – Proroga prove pratiche e tirocini professionalizzanti per le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

- ✓ **art. 19** – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza Covid 19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.